

XIV.

TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1886

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — *Seguito della discussione del disegno di legge per l'ordinamento del credito agrario — Discussione ed approvazione degli articoli dal 28 al 41 ultimo del progetto, con un articolo d'aggiunta dopo il 27, proposto dal ministro di agricoltura, industria e commercio e con qualche emendamento ad altri articoli dopo discussione cui prendono parte i senatori Giannuzzi-Savelli, Marescotti, Griffini, Serafini, Pecile, Lampertico, Auriti, Cambray-Digny e Poggi, relatore.*

La seduta è aperta alle ore 1 e 15.

È presente il ministro di agricoltura, industria e commercio.

Il senatore, *segretario*, MALUSARDI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge N. 16.

PRESIDENTE. Do la parola all'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho chiesto la parola per ricordare al Senato, che, nella tornata di ieri, sono stati votati tutti gli articoli del titolo II; e quindi la discussione di oggi dovrebbe cominciare dal titolo III. Però siccome la discussione giova sempre a migliorare i disegni di legge, così a taluno degli egregi senatori, a me medesimo ed all'Ufficio centrale, è venuto in mente di proporre un articolo aggiuntivo, che prenderebbe il numero 28 e sarebbe l'ultimo del titolo II.

Questo articolo suonerebbe così:

« Se al credito, costituito ai termini degli articoli 22 e 23, i creditori ipotecari anteriormente iscritti consentono la preferenza sui loro gradi, si prenderà nota di tale concessione al margine di ciascuna delle iscrizioni, e l'istituto mutuante godrà l'antiorità del grado ipotecario sul fondo migliorato, senza pregiudizio degli altri benefici accordati dalla presente legge ».

Questa formola è stata concordata non solo con l'Ufficio centrale, ma con qualche egregio senatore, che era più nel caso di conoscere questa materia cotanto difficile. Quale è lo scopo di quest'articolo? Dalla discussione di ieri risultò evidente che l'art. 22 concede all'istituto mutuante un privilegio speciale sopra il maggior valore, che acquista il fondo dopo eseguiti i miglioramenti; e questo costituisce soltanto la materia del privilegio. Ora resta a considerare il caso in cui i creditori ipotecari anteriori vogliano cedere all'istituto mutuante il loro grado; e quindi si è riflettuto essere conveniente contemplarlo nella legge. In questo caso l'istituto mutuante, oltre il privilegio ed i benefici stabiliti dalla legge, acquista la preferenza su tutto il fondo migliorato.

D'altronde si è considerato che era opportuno eliminare, in materia di credito agrario, la questione sull'efficacia giuridica che ha la cessione del grado accordata dai creditori ipotecari anteriori senza la cessione del credito corrispettivo. Perciò si propone in quest'articolo, che si debba prendere nota di tale concessione al margine di ciascuna delle iscrizioni. Insomma l'articolo aggiuntivo non turba l'economia della legge; nulla distrugge di quanto dal Senato è stato votato; ed è opportuno principalmente per eliminare parecchie dubbiezze che nella pratica sorgono.

Quindi mi permetto di passarlo alla Presidenza per sottoporlo alla discussione del Senato.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo d'aggiunta proposto dal signor ministro che deve prendere posto dopo l'art. 27.

« Se al credito costituito ai termini degli articoli 22 e 23 i creditori ipotecari anteriormente iscritti consentono la preferenza sui loro gradi, si prenderà nota di tale concessione al margine di ciascuna delle iscrizioni e l'istituto mutuante godrà l'antiorità del grado ipotecario sul fondo migliorato senza pregiudizio degli altri benefizi accordati con la presente legge ».

Quest'articolo aggiuntivo essendo stato concordato dal signor ministro con l'Ufficio centrale non occorre che io domandi se è appoggiato.

È aperta la discussione su quest'articolo aggiunto.

Senatore GIANNUZZI-SAVELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIANNUZZI-SAVELLI. Io non avrei difficoltà di consentire a quest'articolo aggiunto per quanto riguarda la sostanza di esso, ma però io credo necessario di fare delle dichiarazioni a proposito dei motivi che si dice abbiano indotto il ministro a presentarlo.

Io ritengo che sia di diritto comune la possibilità di cedere il grado ancorchè non si ceda il credito. Se qualche volta per avventura si sia detto il contrario o si sia dubitato nei tribunali se questo si possa o non si possa fare, questo è qualche cosa che non ha molta importanza perchè dirò con Bacone: *pauca sunt admodum sine adversario*.

Non c'è niente che nei tribunali, non faccia oggetto di controversia; ma è riconosciuto dai giureconsulti, dalla dottrina e dirò dalla giurisprudenza che il grado si può benissimo cedere

senza che si ceda il credito, e la ragione è evidente. Nessuno può avere interesse a questa forzata cessione di credito. I privilegi e le ipoteche stabiliscono la relazione fra creditori e creditori.

Ora, quando i creditori sono d'accordo uno di pigliare un rango, l'altro un altro, non c'è nessuno che possa far controversia. Onde non avrei difficoltà nella sostanza contro quest'articolo aggiunto perchè è cosa, a senso mio, di diritto comune.

Mi pare però pericoloso, perchè vedendosi che il Senato ritiene che sia necessario di porre in questa legge speciale un articolo che dichiari la possibilità di questa cessione di rango, indipendentemente dalla cessione del credito, se ne potrebbe forse indurre nelle controversie un argomento per dire che questa facoltà non è nel diritto comune, poscia che il Senato e la Camera (se approvasse il progetto), ed il Governo hanno creduto necessario una disposizione esplicita per autorizzare questa cessione di grado indipendente dalla cessione del credito.

In questo senso mi parrebbe pericoloso d'introdurre questo articolo aggiuntivo.

Perciò io, pur non facendo speciali mozioni e non opponendomi che l'articolo sia accettato, credo necessario che anche da parte del Ministero e dell'Ufficio centrale si dichiari esplicitamente che con ciò non si intende di restringere il diritto comune; che se si è creduto ciò fare è per un di più, per soverchia abbondanza, mentre si riconosce che anche per diritto comune la cessione di grado si possa fare indipendentemente dalla cessione del credito.

GRIMALDI, ministro d'agricoltura, industria e commercio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, ministro d'agricoltura, industria e commercio. Non esito a concordare nel concetto esposto dall'onorevole Giannuzzi-Savelli.

Credo anche io, che vi sia nel diritto comune la possibilità della cessione del solo grado indipendentemente dal credito; e riconosco che debbano a questa cessione del solo grado corrispondere determinati effetti legali. Consento con lui nel dichiarare nel modo più esplicito, che con l'articolo proposto non si intende innovare la legge comune. Anzi l'articolo nasce dalla utilità e convenienza di dichiarare appli-

cabile la legge comune, in questo caso speciale del credito agrario.

Senatore POGGI, *relatore*. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore POGGI, *relatore*. L'utilità la vedrei anche per lo scopo a cui mira quest' articolo. Qui non si tratta di una cessione di grado indifferente, come può accadere tra singoli creditori aventi interessi puramente privati e ristretti tra loro; si tratta invece di procurare al creditore mutuante l'estensione del privilegio non soltanto sul valore dei miglioramenti, ma anche su tutto il valore del fondo. Per questo beneficio, che è importante, è stato proposto l'articolo e non già per dileguare il dubbio di cui ha parlato l'onorevole Giannuzzi-Savelli, e che secondo esso non sussiste, cioè che si possa fare la cessione del grado indipendentemente dal credito, quantunque si possano trovare e autori e tribunali dissenzienti. Ma in generale l'Ufficio centrale è concorde nell'accettare l'articolo, anco perchè pensa che possa riuscire utile anco ai creditori anteriori.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola pongo ai voti l'articolo proposto dal signor ministro in seguito all'art. 27, che è stato votato nella tornata di ieri.

Coloro che l'approvano vogliano alzarsi.
(Approvato).

TITOLO III.

Dell'esercizio del credito agrario e delle cartelle agrarie.

Art. 28.

Gli Istituti di credito ordinario, quelli di credito cooperativo e le casse di risparmio, singoli o consociati, sono autorizzati ad esercitare il credito agrario in conformità dei titoli I e II della presente legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Senatore MARESCOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MARESCOTTI. In quest' articolo noi passiamo a vedere con quali mezzi pratici si possa rendere all'agricoltura giovevole quel privilegio che con tanto studio, con molto in-

gegno, e con grande acume è stato costituito nei titoli precedenti e dal nostro Ufficio centrale e dagli onorevoli senatori che hanno preso con tanto sapere la parola sopra questa materia.

Ora io sarei per pregare e l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale ad accettare un piccolo emendamento, in apparenza di poco rilievo, ma che, secondo me, avrà un valore economico abbastanza grave.

E prima anche di proporre questo emendamento mi permetto di fare qualche osservazione, molto più perchè so che gli emendamenti si accettano con una certa renitenza, e dall'Ufficio centrale, e forse anche dal signor ministro; ma spero che le spiegazioni che io sono per dare, possano rimuovere qualunque obiezione e qualunque renitenza.

Io osservo che questo grande privilegio che si è costituito sopra le scorte dei campi, sopra i redditi reali ed ipotetici dei campi stessi, e sopra i miglioramenti, abbraccia una ricchezza smisurata che ammonta a miliardi, ed è una ricchezza sminuzzata a milioni di campi, a milioni di piccole intraprese.

Per smuovere tutta questa massa, che per così dire, ha ricevuto da noi la consistenza fiduciaria, e darle un movimento vitale, occorrerebbe una istituzione di credito che fosse adeguata allo sminuzzamento di questa grande ricchezza, e che seguisse le piccole intraprese, con piena conoscenza dei luoghi, dei singoli redditi e delle persone che domandano il credito, poichè infine il credito è sempre personale.

Ora, quali sono gli istituti che voi invocate per dar vita a questo grande e bel privilegio che avete istituito?

Voi invocate anzitutto gli istituti di credito ordinari o altri istituti i quali sono tutti estranei all'agricoltura, che non conoscono nè il contadino, nè il campo, nè il reddito, nè i miglioramenti.

Questi grandi istituti anzitutto sono quelli che abbracciano le grandi Banche di emissione, di sconto, di depositi, in fine tutti i grandi istituti i quali voi dite che sono quelli che avranno in massima parte il denaro della nazione, quindi che possono prodigare maggiori sussidi.

È vero che questi sono i più grandi istituti, ma hanno anche degli scopi speciali al disopra della loro entità. E poichè questi istituti devono anche coadiuvare il commercio nazionale

ed internazionale, il movimento monetario e metallico, le grandi operazioni di credito pubblico, infine tutti i negozi della Borsa e l'intraprese industriali, come possono essi distrarre un capitale discreto da dare all'agricoltura?

Io non veggio che vi sia speranza di poter ricavare da questi istituti un sussidio cospicuo per l'agricoltura. Aggiungo anche che se qualcuno di questi istituti si assumesse l'emissione delle cedole agrarie, siccome queste riguardano un privilegio irto di conflitti, essa sarebbe la rovina dei grandi istituti di credito, poichè come farebbero a dare sfogo ad una emissione la quale non si può presentare che alla Borsa, che non può essere l'oggetto di una speculazione? E l'onorevole Devincenzi l'ha notato. I grandi istituti che hanno voluto impiantare il credito agrario hanno riportato delle crisi terribili ed in Austria e in Germania, ed hanno piuttosto danneggiata che coadiuvata l'agricoltura.

È vero, per esempio, che la Banca Nazionale ha assunto il credito fondiario. Ma il credito fondiario non obbliga a sborso di denaro.

Il credito fondiario consiste nell'emissione di cartelle che si contrattano anche alla Borsa, poichè il campo loro è questo e non la piccola agricoltura; quindi io non credo che per essa otterremo un grande sussidio.

Si invocano dopo le Casse di risparmio. Ma queste sono istituti speciali i quali agiscono mediante i depositi che debbono rimanere sempre a disposizione dei depositanti. Esse quindi non possono dedicare grandi somme all'agricoltura, e noi già abbiamo veduto la loro impotenza di giovare al credito fondiario.

Le Casse di risparmio, invero, hanno bisogno di operazioni determinate aventi carattere di sicura scadenza, risolvibili in modo esplicito.

Infine voi chiamate in aiuto il credito cooperativo. Ora io voglio che questo sia l'oggetto del mio emendamento.

Il credito cooperativo è stato inventato, dirò così, dalla piccola industria, grande cioè nella sua entità, ma troppo frazionata per poter chiedere sussidio alle grandi Banche.

Io ho un esempio da citare. Avendo fatto una offerta al direttore di una grande Banca tra industriale, agricola e manifatturiera, mi rispose: « È troppo piccola per me; i grandi istituti non vanno dietro ai piccoli affari ».

Ora per ciò appunto i piccoli commercianti, i

piccoli industriali hanno dovuto creare il credito cooperativo, che si allarga e cresce ogni giorno più e diventerà gigante, non nei singoli enti, ma nel suo complesso.

Io non vi domando quindi che una semplice parola; una parola che definisca in questo articolo che cosa intendete per credito cooperativo. Dite credito cooperativo anche *tra gli agricoltori*. In questo modo voi inviterete gli agricoltori ad imitare i piccoli industriali.

Immaginiamoci a mo' d'esempio un territorio in cui vi siano 100 agricoltori, e di questi 50 guadagnino e gli altri 50 abbiano bisogno di sussidi. I primi 50 impianteranno in questo territorio un istituto di credito agrario con un capitale di 200 mila lire: centomila le impiegano in mutui ipotecari, ed allora hanno il diritto di emettere cartelle di credito agrario per 600 mila lire.

Ecco quindi un piccolo istituto di credito locale che ha già la forza di 800 mila lire. Supponete ora che di istituti consimili ne nascano un migliaio; saranno 800 milioni che andranno a beneficio della agricoltura. E ditemi voi: quale istituto, per forte e vasto che sia potrà da solo dare questo aiuto alla agricoltura ed eguagliare il beneficio che arrecano tanti piccoli istituti di credito cooperativo locali? Io credo che questo sarebbe il mezzo di formare per l'agricoltura quella forza che potesse poi provocare quei privilegi che ingegnosamente avete costituiti, e di raccogliere nelle campagne le cedole agrarie, e tutti quei risparmi che fanno i piccoli agricoltori, quelli cioè che non hanno bisogno di sussidi e che anzi ogni anno fanno dei piccoli avanzi.

Ora io credo che ove vogliate riflettere a quanto vi ho detto, non avrete più alcuna difficoltà ad aggiungere a questo articolo dopo le parole: « quelli di credito cooperativo *anche fra agricoltori* ».

Qui mi si è fatta un'obbiezione; mi si fece vedere l'art. 30, nel quale si dà ai proprietari la facoltà di costituirsi in istituto di credito, quando abbiano però 5 milioni di capitale.

Ma qui si tratta di credito agrario speciale che è fatto per i grandi proprietari, i quali, a mio avviso, ricevono un trattamento del tutto diverso da quello che è stabilito dalla stessa legge; trattamento che dovrà essere definito dallo stesso ministro, e pel quale non si esige

un capitale pecuniario investito in mutui ipotecari.

Io voterò questo articolo; ma parmi non apporti grandi benefici ai piccoli proprietari agricoltori, che costituiscono veramente la grande sfera nella quale volete che il vostro privilegio si aggiri.

E vi prego di non farmi qui un'altra obiezione dicendo: ma quando noi parliamo di istituti cooperativi vuol dire che implicitamente intendiamo parlare anche dei piccoli proprietari agricoli, che possono benissimo riunirsi in istituti cooperativi.

Adagio, o signori; se voi la intendete così allora io non vi domando che una sola spiegazione, e cioè, ripeto, di aggiungere all'articolo le parole: *anche fra agricoltori*.

E questa sola aggiunta farà sì che incoraggerà questi agricoltori i quali essendo, dirò così, lontani dalle sfere del credito, non sentono questo loro diritto, non lo comprendono; se invece lo leggono nella legge saranno stimolati a fare con più prontezza.

Quindi io spero che l'Ufficio centrale e l'onorevole signor ministro vorranno accettare questa piccola aggiunta.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

Senatore GRIFFINI. Onorevole presidente, io aveva già chiesto la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onor. senatore Griffini.

Senatore GRIFFINI. Io non credo necessaria l'aggiunta proposta dall'onorevole senatore Marescotti.

Io penso che l'art. 29 della legge, tale quale è presentato, consegua perfettamente il di lui intento.

Infatti, cosa dice? « Gli istituti di credito ordinario, quelli di credito cooperativo e le Casse di risparmio, ecc. ».

Ora, dal momento che non vi è specificazione, tutti gli istituti di credito cooperativo hanno i diritti attribuiti dalla presente legge, hanno i benefici che dalla presente legge deriverebbero, compreso anche quello della emissione delle cartelle, qualora il Governo creda che questi istituti si trovino in condizioni tali da potere, senza pericolo, attribuirne loro la facoltà.

Sono istituti di credito cooperativo tutte le Banche popolari in Italia, giacchè dopo la pub-

blicazione del nuovo Codice di commercio si sono fatte dichiarare tali.

Dunque tutte le Banche popolari sono comprese nella parola di questo articolo. Se si creeranno degli altri istituti bancari cooperativi, i quali abbiano l'esclusivo compito di fare il credito fra gli agricoltori, questi si aggiungeranno a quelli che abbiamo di già. Non c'è bisogno certamente di dirlo, appunto perchè essi pure saranno istituti di credito cooperativo.

Il non aggiungere l'epiteto lascia libero il campo a tutti gli istituti che vorranno fare il credito cooperativo di approfittare dei benefici della presente legge.

Molte Banche popolari, almeno quelle che io conosco, sono animate dal desiderio di fare il credito agli agricoltori, e lo fanno; anzi hanno voluto chiamarsi *Banche popolari agricole*, e non l'hanno fatto per un vanto ozioso, ma perchè credono di essere principalmente utili al paese ed anche ai loro azionisti facendo il credito agli agricoltori; per cui eseguono anche operazioni di credito che si potrebbe dire fondiario piuttosto che agrario, perchè concedono capitali a lungo termine, da restituirsi col sistema dell'ammortizzazione. Naturalmente poi fanno credito agli agricoltori anche sopra cambiali, credito che si potrebbe dire agrario.

Dal momento che la parola usata dalla legge comprende anche gli istituti che l'onor. Marescotti spera possano fondarsi in Italia, pur non escludendo alcuno degli istituti di credito cooperativo che esistono di già, mi pare che il preopinante si debba contentare.

Dal principio del suo discorso mi era parso che esso volesse sostituire gli istituti di credito cooperativo fra gli agricoltori agli istituti di credito cooperativo in generale, contemplati nell'articolo; ma in fine ha aggiunto l'avverbio *anche*: dunque ha fatto intendere che non è sua intenzione di escludere alcuni degli istituti di credito cooperativo; mantiene questi e ne vorrebbe aggiungere degli altri che spera si possano fondare.

Ma, io dico, se si fondano, sono già compresi nella parola della legge, senza bisogno di fare un'aggiunta all'articolo che ora stiamo discutendo.

Pertanto confido che l'onor. Marescotti, persuadendosi che la sua aggiunta, quantunque ispirata da un sentimento giustissimo ed utile

non è necessaria, non vorrà insistere nel propugnarla.

Senatore MARESCOTTI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MARESCOTTI. L'onorevole Griffini mi ricorda ciò che disse quel Papa: « Se la mia benedizione non vi fa bene, non vi farà neppure male ».

Quindi se l'onorevole Griffini è d'opinione che questa mia proposta non faccia bene, non potrà però dire che faccia male.

D'altronde ora bisogna bene ammettere che il credito cooperativo industriale è fatto appositamente per aiutare i piccoli industriali e commercianti, si può dire gli stessi operai manifatturieri; e non credo che sarebbe utile di distrarre questa istituzione cooperativa dagli scopi speciali che si è prefissa in tutto il paese.

Invece di distrarre le forze di questa cooperazione degli operai manifatturieri e fabbrili, bisogna aggiungere la cooperazione di quelli agricoli. Io con la mia proposta non ho altro scopo che di aggiungere l'industria agricola a quella cooperazione che oggi si è incominciata ad istituire per altre industrie diverse da quella.

Io spero che l'onorevole senatore Griffini vorrà ritirare o mitigare questa sua opposizione alla mia proposta, giacché confessò che in quella non veggo altro che un suo apprezzamento, al quale non potrei partecipare.

PRESIDENTE. Leggo la proposta di aggiunta all'art. 28 fatta dall'onor. senatore Marescotti.

Dopo le prime parole dell'articolo: *Gli istituti di credito ordinario, quelli di credito cooperativo vorrebbe aggiungere le parole anche fra agricoltori, ecc.*

Domando se questa proposta è appoggiata. (Non è appoggiata).

Allora rileggerò l'art. 28 del progetto dell'Ufficio centrale per porlo ai voti.

(V. sopra).

Chi la approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 29.

Il Governo del Re può concedere, mediante reale decreto, in conformità della presente legge, ai suddetti Istituti e Casse di risparmio, sin-

goli o consociati, l'emissione di cartelle agrarie ammortizzabili e portanti interesse fino all'ammontare di 3 volte il loro capitale versato o specialmente all'uopo assegnato, purché dimostrino di possedere crediti ipotecari per un ammontare eguale alla metà del suddetto capitale versato o assegnato.

Questi crediti ipotecari, provenienti da mutui fatti anteriormente senza corrispondenti emissioni di cartelle, saranno sostituiti, a misura che vengono estinti da altrettanti crediti.

Dovranno gl'Istituti creare immediatamente, dopo averne ottenuta la facoltà, tante cartelle agrarie per un valore nominale uguale a quello dei crediti ipotecari suddetti, da tenere permanentemente in cassa.

Queste cartelle a misura che saranno emesse come è detto all'art. 31, saranno sostituite da altrettante di nuova creazione.

Tutte le ipoteche iscritte a favore delle Società od Istituti o Casse di risparmio come sopra autorizzati, sono di preferenza destinate a garantire l'interesse e l'ammortizzazione delle cartelle emesse. Le cartelle in cassa sono pure di preferenza destinate a garantire l'interesse e l'ammortizzazione delle cartelle in circolazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo articolo.

GRIMALDI, ministro d'agricoltura, industria e commercio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, ministro d'agricoltura, industria e commercio. Io pregherei l'Ufficio centrale ed il Senato a consentire due modificazioni a questo articolo. L'una è di forma, l'altra di sostanza.

Il capoverso 3° dell'articolo 30 dice: « Queste cartelle a misura che saranno emesse, come è detto all'articolo 31, saranno sostituite da altrettante di nuova creazione ».

L'articolo 31 diventa ora 32, e quindi proporrei che si dicesse: « Queste cartelle a misura che saranno emesse, a norma dell'articolo 32, saranno sostituite da altrettante di nuova creazione ».

La seconda osservazione è questa. In origine fu proposta dal Ministero l'emissione delle cartelle fino a dieci volte il capitale versato, prendendo a modello la legge sul credito fondiario. Portato in discussione il progetto, la Camera

la ridusse a cinque volte. Ora l'Ufficio centrale ridurrebbe questa emissione a tre volte soltanto.

Io pregherei l'Ufficio centrale ed il Senato di voler considerare che, ammesso il sistema, perfezionato dall'Ufficio centrale stesso, per la efficacia e serietà di queste cartelle, mi parrebbe che si potesse tornare all'antica forma di ammettere l'emissione fino a cinque volte il capitale versato o assegnato.

A me pare che non sia pregiudizievole l'arrivare a questo limite; e che la limitazione dell'emissione a tre volte soltanto possa non permettere agl'istituti di credito agrario d'impiegare un largo capitale, come è nostro desiderio, a beneficio dell'agricoltura.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. L'Ufficio centrale, come s'intende, quanto alla questione di forma non ha dubbio di accettare l'emendamento.

Quanto alla questione di sostanza, l'onor. signor ministro si compiace di comunicare questo suo desiderio all'Ufficio centrale; e questi, dopo averlo discusso, non ha nessuna difficoltà di accettare che, si dica *cinque volte* invece di *tre volte*.

GRIMALDI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Allora si dovrebbe dire così:

Art. 29.

« Il Governo del Re può concedere, mediante reale decreto, in conformità della presente legge, ai suddetti Istituti e Casse di risparmio, singoli o consociati, l'emissione di cartelle portanti interesse fino all'ammontare di 5 volte il loro capitale versato ecc. »; il resto come nel testo.

PRESIDENTE. Rileggo adunque questo articolo colle proposte modificazioni per porlo ai voti per capoversi:

Art. 29.

Il Governo del Re può concedere, mediante reale decreto, in conformità della presente legge, ai suddetti Istituti e Casse di risparmio, singoli o consociati, l'emissione di cartelle agrarie ammortizzabili e portanti interesse fino all'ammontare di 5 volte il loro capitale ver-

sato o specialmente all'uopo assegnato, purchè dimostrino di possedere crediti ipotecari per un ammontare eguale alla metà del suddetto capitale versato o assegnato.

(Approvato).

Questi crediti ipotecari, provenienti da mutui fatti anteriormente senza corrispondenti emissioni di cartelle, saranno sostituiti, a misura che vengono estinti, da altrettanti crediti.

(Approvato).

Dovranno gl'Istituti creare immediatamente, dopo averne ottenuta la facoltà, tante cartelle agrarie per un valore nominale uguale a quello dei crediti ipotecari suddetti, da tenere permanentemente in cassa.

(Approvato).

Queste cartelle a misura che saranno emesse a norma dell'art. 32 saranno sostituite da altrettante di nuova creazione.

Tutte le ipoteche iscritte a favore delle Società od Istituti o Casse di risparmio come sopra autorizzati, sono di preferenza destinate a garantire l'interesse e l'ammortizzazione delle cartelle emesse. Le cartelle in cassa sono pure di preferenza destinate a garantire l'interesse e l'ammortizzazione delle cartelle in circolazione.

(Approvato).

Art. 30.

Il Governo del Re può anche concedere mediante reale decreto l'esercizio del credito agrario e la emissione di cartelle agrarie ad associazioni mutue di proprietari, purchè gli immobili degli associati non abbiano un valore inferiore a cinque milioni di lire. Lo statuto da approvarsi con lo stesso decreto su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, stabilirà le condizioni alle quali i proprietari dovranno soddisfare, e determinerà il fondo di garanzia e di esercizio a garanzia delle operazioni agrarie che dovranno fare.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato proposto un emendamento dal signor senatore Serafini, emendamento il quale suona così: « Pro-

pongo che alla alinea sesto sia sostituito *tre milioni di lire a cinque milioni di lire* ».

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura industria, e commercio*. Io accetto e credo che anche l'Ufficio centrale accetterà questa limitazione, la quale mi pare opportuna. Nella legge sul credito fondiario abbiamo detto cinque milioni di lire; ma credo che vi sieno fondate ragioni per le quali a proposito del credito agrario possa diminuirsi a tre milioni di lire. Quindi accolgo l'emendamento dell'onor. Serafini. Dal momento poi che ho la parola, prego il Senato di accettare un altro emendamento puramente di forma, concordato coll'Ufficio centrale. Alla fine dell'articolo si dice così: « e determinerà il fondo di garanzia e di esercizio a garanzia delle operazioni agrarie ». Per rendere più semplice la dizione, proporrei si dicesse così: « e determinerà il fondo di esercizio e garanzia delle operazioni agrarie che dovranno fare ».

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. L'Ufficio centrale accetta l'emendamento dell'onor. Serafini, di ridurre a tre i cinque milioni dei quali trattasi in quest'articolo.

Senatore SERAFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SERAFINI. Io economizzerò il discorso, tanto più che mi preme che si faccia presto a terminare la votazione degli articoli di questa legge, perchè so benissimo che l'onorevole ministro deve recarsi all'altro ramo del Parlamento.

Dal momento poi che l'onorevole ministro e la Commissione accettano il mio emendamento, ritengo inutile l'addurre delle ragioni facili a comprendersi. Quindi mi limito a ringraziarli, persuaso che i miei onorevoli colleghi accetteranno la proposta da me fatta.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'articolo, sostituendo alla cifra di 5 milioni quella di 3, come è stato proposto dal senatore Serafini ed accettato dal signor ministro e dall'Ufficio centrale.

Art. 30.

Il Governo del Re può anche concedere mediante reale decreto l'esercizio del credito agra-

rio e la emissione di cartelle agrarie ad associazioni mutue di proprietari, purchè gli immobili degli associati non abbiano un valore inferiore a tre milioni di lire. Lo statuto da approvarsi con lo stesso decreto su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, stabilirà le condizioni alle quali i proprietari dovranno soddisfare, e determinerà il fondo di esercizio e garanzia delle operazioni agrarie che dovranno fare.

(Approvato).

Art. 31.

Le cartelle agrarie si emettono in rappresentanza dei mutui fatti, tanto ai termini del titolo 1 che del titolo 2 della presente legge, ma solo per un valore nominale uguale a quello della somma effettivamente versata in mano dei debitori.

La durata delle cartelle agrarie è indeterminata. Ma ciascuno Istituto deve ritirarne ed annullarne volta per volta, a misura che i crediti si estinguono, per un valore nominale uguale alle somme dei crediti estinti.

Le cartelle agrarie portano il nome dell'Istituto che le ha emesse, la data della rispettiva creazione, e un numero progressivo per ciascun Istituto.

Un regolamento speciale approvato con decreto reale sul parere favorevole del Consiglio di Stato, regolerà su queste basi tutti i particolari della creazione, emissione e ritiro dalla circolazione delle cartelle suddette in modo che l'effetto sia che disponibili nella cassa ce ne sieno sempre per un valore nominale corrispondente ai mutui primitivamente fatti senza emissione di cartelle, e in circolazione per un valore nominale uguale al credito effettivo dell'Istituto per mutui o conti correnti.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io proporrei, d'accordo coll'Ufficio centrale, una semplice modificazione di forma, cioè che si sostituisse nell'ultimo comma alle parole *in modo che l'effetto sia che...* le parole: *all'effetto che...*

PRESIDENTE. Lo metto dunque ai voti con questa modificazione.

(Approvato).

Art. 32.

La somministrazione delle somme mutate è fatta in contanti.

Le cartelle agrarie sono negoziate direttamente dagli Istituti che le emettono.

(Approvato).

Art. 33.

È fatta facoltà agli Istituti autorizzati alla contrattazione dei mutui, di cui al titolo II della presente legge, ed alla emissione delle cartelle agrarie, d'istituire, dopo autorizzazione del ministro di agricoltura, speciali agenzie in luoghi diversi dalla propria sede; e di concedere la rappresentanza per la contrattazione dei mutui e per l'esercizio di tutti i diritti da essi derivanti agli Istituti di credito ordinario o cooperativo ed alle Casse di risparmio locali.

(Approvato).

Art. 34.

Agli effetti della presente legge gli Istituti autorizzati ad emettere le cartelle agrarie sono sotto la sorveglianza del Ministero di agricoltura.

Essi dovranno mensilmente rimettere al Ministero medesimo lo specchio del movimento e della situazione delle loro cartelle agrarie.

(Approvato).

Art. 35.

Gl'Istituti e le Casse di risparmio esercenti il credito agrario in conformità del titolo I della presente legge, potranno cedere senza spesa i loro crediti agli Istituti o alle Casse di risparmio aventi facoltà all'emissione delle cartelle agrarie. In corrispondenza dei mutui ceduti o versati potranno questi ultimi emettere cartelle agrarie, ma sempre nei limiti del triplo del capitale.

GRIMALDI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, ministro di agricoltura, industria e commercio. In conseguenza delle modificazioni precedentemente approvate occorre sostituire nell'ultima riga alla parola *triplo* l'altra di *quintuplo*.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 35 colla modificazione testè accennata.

Art. 35.

Gl'Istituti e le Casse di risparmio esercenti il credito agrario in conformità del titolo I della presente legge, potranno cedere senza spesa i loro crediti agli Istituti o alle Casse di risparmio aventi facoltà all'emissione delle cartelle agrarie. In corrispondenza dei mutui ceduti o versati potranno questi ultimi emettere cartelle agrarie, ma sempre nei limiti del quintuplo del capitale.

(Approvato).

Art. 36.

Le competenze dei conservatori delle ipoteche e dei notari, per tutte le operazioni contemplate dalla legge presente, sono ridotte alla metà di quelle fissate dalle leggi in vigore.

Senatore PECILE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PECILE. Avevo chiesto la parola su questo che è l'ultimo articolo di mitigazione di tasse contenuto in questa legge, per rivolgere una raccomandazione all'onorevole signor ministro affinchè voglia provocare provvedimenti i quali rendano le esecuzioni tanto ^{ad} ^{ai}iliare che immobiliare più spiccie e meno dispendiose, senza di che, a mio avviso, questa legge o non sarà mai applicabile nè alla piccola proprietà, nè ai coloni, nè ai mezzadri, o diventerà una legge di spogliazione.

Ma oramai l'ora è trascorsa; il signor ministro deve lasciarci, ed io rinuncio a svolgere il mio pensiero: mi contento di averlo accennato all'onorevole ministro, riservandomi poi in altra occasione o in altro modo di esporre

dati e ragioni in appoggio della mia raccomandazione.

GRIMALDI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Siccome la materia della raccomandazione dell'onorevole senatore Pecile, raccomandazione che a me pare degna di tutta la considerazione, dipende dal mio collega delle finanze, così io mi impegno di richiamare la sua attenzione sulle modifiche possibili ad introdursi nella legge di registro intorno alle spese molto gravi e necessarie per la esecuzione.

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO. Ben lieto delle assicurazioni dateci dall'on. ministro di agricoltura, prego il Governo del Re di tener conto a questo proposito delle raccomandazioni, delle osservazioni e delle proposte che più e più volte si sono fatte dalla Commissione permanente di finanza del Senato del Regno, sopra questo proposito.

GRIMALDI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

Senatore PECILE. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Grimaldi.

GRIMALDI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Ho chiesto la parola unicamente per assicurare l'onorevole senatore Lampertico che il Governo del Re terrà conto delle osservazioni, che io ben rammento, fatte più volte dalla Commissione permanente di finanza.

PRESIDENTE. La parola spetta ora al senatore Pecile.

Senatore PECILE. Ho chiesto nuovamente la parola per ringraziare l'onor. ministro della benevolenza colla quale ha accolto la mia raccomandazione. Soltanto mi permetto di osservargli, che per arrivare ad uno scopo pratico, e per rendere possibile che le esazioni dei piccoli crediti e l'esercizio dei piccoli prestiti possa essere fatto in Italia senza subire una confisca ingiusta ed impolitica da parte della legge di bollo e registro, saranno necessarie delle leggi speciali.

Per conseguenza, l'onor. ministro dovrà porsi d'accordo oltrechè col ministro delle finanze, anche col ministro di grazia e giustizia.

Ritengo poi che non gli riuscirà difficile l'accordo col ministro delle finanze, il quale non

durerebbe fatica a persuadersi che la moltiplicazione degli affari che deriverebbe da apposite leggi, potrebbe dare all'erario un reddito assai maggiore di quello che ottenga oggi con quella specie di proibizione, che l'aggravio delle tasse cagiona in tutti gli affari riguardanti la piccola proprietà nella esazione dei piccoli crediti.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 36 testè letto.

Chi lo approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 37.

Il Governo del Re può concedere, mediante reale decreto, agli Istituti di emissione l'esercizio delle operazioni tutte di credito agrario in base alla presente legge.

(Approvato).

Art. 38.

Il Governo del Re può autorizzare i Monti frumentari e nummari a convertirsi in Istituti singoli o consociati di credito agrario agli effetti della presente legge.

(Approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 39.

È abrogata la legge 21 giugno 1869, che autorizza la formazione di Società ed Istituti di credito agrario.

I buoni agrari emessi dagli Istituti e Casse di risparmio stati autorizzati a forma di detta legge, dovranno essere ritirati dalla circolazione entro dieci anni dalla pubblicazione della presente legge.

Durante questo termine gli Istituti e le Casse di risparmio suddette potranno fare le operazioni e valersi di tutte le disposizioni contenute in detta legge che per essi soltanto continuerà ad aver vigore per il detto tempo di anni dieci.

(Approvato).

Art. 40.

Nessun pregiudizio può essere arrecato per effetto del precedente articolo 5 ai diritti ed ai

privilegi del locatore, quando la locazione abbia data certa anteriore alla pubblicazione della presente legge.

Ed egualmente nessun pregiudizio può essere arrecato ai creditori ipotecari iscritti prima della pubblicazione della presente legge dagli Istituti che abbiano stipulato a loro favore il privilegio sui miglioramenti sancito dal precedente art. 22.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI. Ho comunicato già all'Ufficio centrale e al signor ministro un emendamento su questo articolo.

La prima parte dell'articolo non presenta nessuna difficoltà.

In quanto però al secondo comma, credo dover proporre, come conseguenza naturale dell'emendamento votato ieri, la sostituzione di una proposizione inversa di quella contenuta nel testo dell'Ufficio centrale. Io direi così: « Il privilegio costituito ai termini degli articoli 22 e 23 avrà valore anche in confronto dei crediti ipotecari iscritti prima dell'attuazione della presente legge ».

Nel concetto dell'Ufficio centrale, costituendosi il privilegio in una misura determinata al tempo in cui si eseguivano i miglioramenti, e la quantità del credito preferito potendo restare integra anche quando fosse scomparso in parte il valore dei detti miglioramenti all'epoca della vendita, era logico, secondo tale sistema, ammettere una limitazione pel rispetto de' dritti quesiti, che cioè quel privilegio non potesse aver effetto che in confronto dei creditori ipotecari iscritti dopo l'attuazione della presente legge.

Ma per virtù dell'emendamento votato ieri, il privilegio non si estende mai se non sino alla concorrenza di quel valore in più che si troverà effettivamente nel momento della vendita. Se è così, nessuna ragione avrebbero di dolersi nemmeno i creditori ipotecari iscritti anteriormente, perchè il privilegio si esercita unicamente sopra un valore che non sarebbe esistito senza quel mutuo, che fu la vera causa dei miglioramenti. Né si può dire che questa spiegazione sia inutile, imperocchè nel Codice civile nostro, essendo stabilito il principio che l'ipoteca affetta il fondo con gli accessori e con i miglioramenti, anche posteriori, i creditori già iscritti

prima della presente legge potrebbero pretendere di aver ragione sui futuri miglioramenti, comunque creati sotto l'impero della nuova legge con le condizioni da questa volute.

L'articolo transitorio da me proposto rimuove ogni dubbio secondo gl'interessi conformi del credito agrario e del diritto.

E qui, come conclusione, voglio far riflettere al mio amico il senatore Devincenzi, che avendo limitato il privilegio a quel maggior valore che esisterà effettivamente al tempo della vendita, abbiamo resa possibile questa dichiarazione di effetto sul passato senza violazione di diritto quesito, mentre viceversa l'esagerazione di quel privilegio oltre i limiti debiti ne avrebbe ristretta l'efficacia solo al futuro, e così l'avrebbe reso impotente di rincontro ai 7 miliardi di crediti ipotecari che già si trovano iscritti prima che appaia la nuova legge.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Prendo la parola per dichiarare che accetto la proposta dell'onorevole senatore Auriti. Ed io ne faccio un'altra che è puramente di forma.

Farei consistere l'art. 40 (che diverrà 41) della sola parte che riguarda il locatore: poi farei un art. 42 della proposta dell'onorevole senatore Auriti; e quindi l'antico articolo 41 prenderebbe il numero 43.

Senatore AURITI. Accetto la proposta del ministro.

Senatore POGGI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore POGGI, *relatore*. L'Ufficio centrale non ha difficoltà nessuna di accettare l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Auriti, tanto più che sarebbe stato disposto ad abbandonare quello che c'era già nella legge, quando fosse richiesto dal Senato e fosse sembrato esorbitante; quindi non ha difficoltà neppure di fare, di quella proposta, un articolo a parte.

PRESIDENTE. L'art. 40 dunque, rimane composto della sola prima parte, la seconda essendo stata soppressa.

Lo rileggo per porlo ai voti.

Art. 40.

Nessun pregiudizio può essere arrecato per

effetto del precedente articolo 5 ai diritti ed ai privilegi del locatore, quando la locazione abbia data certa anteriore alla pubblicazione della presente legge.

Chi approva l'art. 40 come è stato testè letto abbia la bontà di alzarsi.

(Approvato).

L'articolo d'aggiunta proposto dal senatore Auriti, dopo l'art. 40 è così concepito:

« Il privilegio costituito ai termini degli articoli 22 e 23 avrà valore anche in confronto di crediti ipotecari iscritti prima dell'attuazione della presente legge ».

È aperta la discussione su questo articolo aggiunto.

Se nessuno chiede la parola lo pongo ai voti.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 41.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare il regolamento per la esecuzione della presente legge, sentito il Consiglio di Stato.

(Approvato).

Senatore DEODATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DEODATI. Prendo la parola per una semplice avvertenza, ovverossia per una raccomandazione al signor ministro. Forse sarà una esuberanza, ma non nuoce.

Gli onorevoli senatori Auriti e Giannuzzi-Savelli hanno abbandonato la seconda parte dell'emendamento ch'avevano proposto; e, per quanto credo, ragione decisiva di questo abbandono si fu, che il provvedimento da quella parte avvisato ed il quale riproduceva l'ultimo comma dell'antico art. 18 del progetto ministeriale, sarebbe comparso dappoi nel regolamento.

È appunto a proposito del futuro regolamento che io mi permetto di sottoporre all'onorevole signor ministro alcune considerazioni.

Quel brano dell'art. 18 del progetto del Governo che vedremo, ripeto, figurare sul regolamento, contempla esclusivamente il caso di purgazione di un immobile dalle ipoteche, il quale presuppone la compravendita volontaria; ed

è assai giusto che il compratore offerente un unico prezzo non possa provocare l'apertura del giudizio di graduazione senza far eseguire ulteriore stima o perizia, che dir si voglia, la quale in fin dei conti opera la separazione dell'unico prezzo pattuito in due parti.

Questa ragione giustissima però è comune anche al caso di espropriazione forzata.

Questa secondo il nostro Codice di procedura civile, avviene in due modi: avviene, in primo luogo previa stima del fondo, ed allora è obbligo dell'espropriante, dopo il precetto e dopo trascorso il termine da quello portato, domandarla al presidente del tribunale il cui decreto che nomina il perito e fissa il giorno va inserito anche nel foglio degli annunci giudiziari.

Parrebbe a me che l'espropriante, ossia il creditore che fa l'esecuzione e domanda al presidente del tribunale la nomina del perito, dovrebbe aver l'obbligo di accennare nel suo ricorso l'esistenza del privilegio creato da questa legge, nel caso che vi sia stato fatto un prestito da un istituto esercitante il credito agrario; affinché appunto nel mandato che il presidente conferisce allo stimatore, dia l'incarico allo stesso di tener conto di questo fatto, ordinando cioè allo stesso perito di fare la separazione del prezzo dei miglioramenti che può riscontrare sussistenti nel fondo.

Ed identico provvedimento, non nella forma, ma nella sostanza, dovrebbe essere attuato anche nel caso del secondo metodo di procedere alla vendita giudiziale; quello cioè secondo il quale il creditore procedente alla espropriazione può, a norma sempre del Codice di procedura civile, risparmiare la perizia facendo l'offerta di un prezzo non minore di sessanta volte il tributo diretto verso lo Stato; offerta che è per lui obbligatoria, giacchè ove non abbia luogo una gara, ed aumento del dato di tal guisa fissato, il fondo resta a lui per il prezzo dichiarato.

Questo caso dell'unico prezzo per tal modo offerto è in realtà precisamente uguale tanto a quello del deliberatario all'incanto, come a quello del compratore ordinario, il quale acquista il fondo e che vuole poi purgarlo dalle ipoteche che lo gravano. E quando il creditore espropriante voglia risparmiare la stima e sostituire la offerta a sensi di legge sarà bensì libero a lui di farlo, ma bisognerà sempre ch'abbia fatta una separazione dell'ammontare dei miglio-

menti che esistono; salvo gli effetti legali della fatta offerta. Senza un simile provvedimento ne verrebbe, a mio credere, un grande imbarazzo, perchè un giudizio di separazione sarà pur sempre inevitabile.

È noto come uno dei pregi del nostro Codice di procedura civile sia quello di aver aperto contemporaneamente i due processi d'incanto e quello di graduazione. Ora, nel giudizio di graduazione, ben si sa, le questioni a risolversi sono quasi sempre di puro diritto. Perciò sarebbe urtare contro il principio del Codice di procedura civile, il quale ha avuto tanta cura di rendere rapido e semplice il giudizio di graduazione, se non fosse opportunamente provveduto dapprima. Indeclinabile essendo in ogni caso la terza perizia per separazione delle due parti dell'unico prezzo al seguito della aggiunta votata all'art. 23, sembra chiaro che il provvedimento debba farsi nell'inizio della espropriazione anzichè far luogo più tardi ad un incidente sospensivo della procedura d'incanto, o di quella di graduazione. Quindi crederei che il regolamento dovesse provvedere anche nel caso dell'offerta del sessantuplo d'imposta; fatti salvi sempre negli altri riguardi gli effetti legali della medesima. In una parola credo che in qualunque caso debbasi provocare la perizia allo scopo della separazione antedetta, e per effetto, lo dico ancora, dell'emendamento, o dell'aggiunta precipitata.

Ho creduto non inutile fare questa semplice osservazione, che del resto reputo non sarebbe sfuggita all'attenzione del Governo.

Senatore POGGI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore POGGI, *relatore*. Udita la raccomandazione fatta dal senatore Deodati, per parte mia debbo farne una alquanto diversa.

La materia svolta dal senatore Deodati è materia di grave importanza che merita di essere considerata: ma io vorrei che nel regolamento che sarà fatto dal Governo, non s'insinuassero disposizioni le quali per avventura o modificano od aggiungano alle leggi preesistenti, perchè nei regolamenti le cose non si possono fare mai bene, ed alla legge il meno che si può si deve cercare di sostituire il regolamento.

Le osservazioni fatte dal senatore Deodati mi pare che formino più soggetto di una legge

speciale, anzichè essere insinuate in un regolamento.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola prima di lei spetta al senatore Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. La cedo al senatore Griffini, io parlerò dopo.

PRESIDENTE. Allora parli il senatore Griffini.

Senatore GRIFFINI. Non sono riuscito a persuadermi della necessità della perizia che l'onorevole senatore Deodati vorrebbe si facesse, nel caso di espropriazione forzata: perizia che attesi gli articoli votati nei giorni scorsi, diventerebbe la terza, perchè la prima si deve fare innanzi di intraprendere i lavori di miglioramento, e la seconda entro due mesi dal compimento di questi lavori. Nel caso di purgazione dei beni dalle ipoteche è assolutamente necessaria una ulteriore perizia, per prevenire troppo facili collusioni, in forza delle quali, nelle vendite amichevoli si facesse figurare un prezzo assai diverso da quello che effettivamente si stipula. In questo caso la perizia darebbe il valore effettivo del fondo in quel dato momento, perchè lo si possa confrontare col valore che avea antecedentemente all'esecuzione dei lavori di miglioramento e si possa in tal guisa vedere quanto rimanga ancora dell'importo di questi lavori. Nel caso invece della subasta giudiziale, il valore venale è determinato dal prezzo che si ottiene dalla subasta medesima, prezzo che deve riuscire tranquillante, perchè ottenuto colle opportune garanzie di pubblicità e formalità.

In questo caso non mi sembra necessaria una terza perizia; ma oltrechè non necessaria, mi sembrerebbe anche pericolosa. Perchè supponiamo che in questa terza perizia (che secondo l'onorevole Deodati si dovrebbe fare anche quando il procedente offre 60 volte il tributo diretto), supponiamo, dico, che in questa terza perizia si determini un valore che non si venga poi a conseguire nella subasta, e che questa anzi abbia per risultato un prezzo di gran lunga inferiore. Se si volesse determinare l'importo dei miglioramenti in base alla perizia fatta assumere in questo caso speciale, quali ne sarebbero le conseguenze?

Verremmo press' a poco alle conseguenze che furono prevedute nelle lunghe discussioni dei giorni passati, e che si è riusciti a prevenire.

Di vero, se si determina il valore dello stabile in base alla nuova perizia, e se questa ne dà uno maggiore del prezzo conseguito nella subasta, allora il diritto del creditore che ha fatto il prestito per i miglioramenti agrari viene liquidato sopra una ipotesi non corrispondente alla realtà.

La maggior somma che il creditore privilegiato ottenesse, potrebbe ottenerla a danno dei creditori anteriori, ai quali non rimarrebbe che la differenza tra quanto percepirebbe questo creditore privilegiato e quel di più che si fosse ottenuto dalla subasta.

Ad ogni modo, siccome la questione si presenta molto ardua, ed il sistema suggerito dall'onorevole Deodati potrebbe dar luogo a gravi inconvenienti, così io mi associo alle considerazioni dell'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, dicendo che questa non potrebbe essere materia di un regolamento, e che volendosi introdurre nel regolamento questa novità, si andrebbe incontro all'inconveniente già altre volte lamentato, di regolamenti, i quali modifichino le leggi o vi facciano delle aggiunte.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io ho domandato la parola per tranquillare l'onor. relatore e l'on. Griffini. A me è parso che l'onor. Deodati si sia limitato a richiamare l'attenzione del Governo sopra taluni punti da lui accennati, che però non ha voluto discutere a fondo. Egli, in altri termini, fa una raccomandazione. Io non ho difficoltà ad accettarla, non già nel senso di introdurre nel regolamento cose in antitesi alla legge, ma unicamente nel senso di studiare le cose da lui dette per vedere se si possono introdurre nel regolamento senza menomare lo spirito della legge stessa. Ad ogni modo deve restare a garanzia del Senato, oltre della mia dichiarazione, anche la considerazione che il regolamento deve essere preceduto dal parere del Consiglio di Stato, il quale non lascierebbe certamente passare una disposizione che fosse in antitesi con quelle della legge; cosa del resto che io certo non farei mai.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Debbo informare il Senato che la Cassa di risparmio di Bologna in data del 2 agosto 1886 trasmise all'Ufficio centrale alcune considerazioni ed osservazioni perchè se ne valesse nell'esame di questa legge.

Noi abbiamo tenuto conto di queste considerazioni nel progetto di legge che abbiamo presentato e che fu testè approvato dal Senato, ma non abbiamo creduto di produrle nella discussione anche perchè risalivano al 18 febbraio 1885, quindi ad un'epoca alquanto remota.

PRESIDENTE. Ora viene all'ordine del giorno il progetto di legge per « Modificazioni alla legge sulla istruzione superiore ».

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO. Io farei osservare al Senato che oggi manca il presidente dell'Ufficio centrale che ha esaminato questo progetto di legge, e mancano alcuni dei senatori particolarmente interessati alla discussione di questa legge e principalmente i due primi iscritti.

Pregherei quindi il presidente a voler interrogare il Senato se non crede più opportuno rimandare questa discussione a domani.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io mi associo alle parole dell'onorevole senatore Lampertico perchè manca anche il mio collega il ministro della pubblica istruzione.

Se il Senato volesse rimandare la discussione a domani, io potrò avvertire l'onor. Coppino il quale si troverà domani presente.

Senatore CREMONA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CREMONA. Come relatore della Commissione incaricata dell'esame di questo progetto di legge mi associo anch'io alle parole del senatore Lampertico, e dichiaro di pormi agli ordini del Senato.

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni in contrario si intenderà rimandata a domani la discussione di questo progetto di legge.

Leggo adunque l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 2 pomeridiane.

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Aggiunta alla legge 8 giugno 1874, concernente l'ordinamento dei giurati ed i giudizi avanti le Corti d'assise;

Ordinamento del credito agrario.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Modificazioni alla legge sull'istruzione superiore.

Riordinamento del Consiglio di Stato.

La seduta è sciolta (ore 3 pom.).

